

LA TRASMISSIONE GENERAZIONALE DELLE COLLEZIONI DI OPERE D'ARTE

Prof. Giovanni Francesco Basini
Ordinario di Diritto Privato
nell'Università di Parma

Problemi **diversi** a seconda che:

- la collezione sia **sottoposta a vincoli pubblicitici** (deprezzamento, inestimabilità, etc.);
- la collezione **non sia vincolata** (rischio di smembramento, nonostante la volontà del collezionista di conservarne l'unità)

Definizioni

Sottolineo la **difficoltà di definire**, anche giuridicamente, **«opera d'arte»**, **«collezione»** di esse e **«bene culturale»**.

Noto che, per **il diritto civile**, la collezione è qualificabile come **universalità di mobili** (art. 816 c.c.).

E rinvio all'**art. 10** del **D. Lgs. 42/2004**,

per la **definizione di beni culturali vincolati o vincolabili**

e ricordo, con particolare riferimento alle **collezioni,**

che, sempre ricavando dallo stesso **art. 10,** esse possono **essere definite,**

almeno **ai fini della vincolabilità** nel pubblico interesse come:

«...serie di oggetti, a chiunque appartenenti,...

...che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,...

....ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,...

... rivestano come complesso un eccezionale interesse.» [art. 10, co. 3, lett. e), D. Lgs. 42/2004].

Sempre ai fini della vincolabilità,

la **giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, 8.10.2008, n. 8824**, in cui si fa, tuttavia, ancora applicazione della, oggi abrogata, L. 1089/1939)

ha specificato, come segue, i **6 requisiti affinché una serie possa definirsi «collezione»**:

- 1) **omogeneità**;
- 2) **identico contenuto tematico**;
- 3) **appartenenza unitaria**;
- 4) **identica localizzazione**;
- 5) **medesima finalità storico/artistica**;
- 6) **eccezionale interesse (storico/artistico)**.

Trasmissione tra vivi, ma in funzione del passaggio generazionale

Possibili **vari strumenti** (donazione, fondazione, *Trust*, società, *Family Art Charter*),

che però devono, **in varia misura, confrontarsi con specifiche regole e limiti di diritto successorio domestico** (divieto patti successori e tutela dei legittimari, su tutti)

1) Donazione.

Deve essere fatta per **atto pubblico**,

in cui si devono anche **specificare singole opere donate** e **valori** di esse,

altrimenti è colpita da **nullità** (art. 782 c.c.)

[**non se di modico valore** (art. 783 c.c.), ma **difficilmente una collezione** d'arte lo sarà>>T.

Roma, 24.3.2004]

Se donata un'**universalità di mobili**,

dunque **anche una collezione**,

se il donante ne **conserva il godimento e la trattiene presso di sé**,

si considerano **comprese nella donazione anche le cose (opere) aggiunte successivamente**,

salva diversa volontà risultante dall'atto di donazione (art. 771, 2° co., c.c.)

Il **problema di fondo** della donazione è la possibile **instabilità**.

E' **revocabile** per **ingratitude** (si richiede l'**ingiuria grave** del donatario verso il donante; da ultimo, A. Bari, 21.9.2021. Non solo. Altri casi da 801) e per **sopravvenienza di figli** (artt. 800, 801 e 803 c.c.),

ma qui **instabilità** è (anche) da **volontà dello stesso donante**, e non si lega alla vicenda successoria.

Soprattutto, **da vicenda successoria**, può derivare **inefficacia per dare soddisfazione ai legittimari**,

rilevando la donazione per la **riunione fittizia** (art. 556 c.c.)

ed essendo **esposta alla riduzione** (art. 555 c.c.)

(inoltre può essere oggetto dell'**imputazione ex se**, se a un legittimario, e di **collazione**, se a figli o coniuge, che abbiano accettato eredità e non ci sia dispensa).

Si rammenti, altresì, come la donazione possa essere **«modale»** (art. 793 c.c.)

e come proprio gli **oneri** siano **frequenti nelle donazioni di collezioni**

[es.: di **riunire** (T. Firenze, 30.9.1997; T.A.R. Lazio, 29.5.2000, n. 4412), di **non smembrare**, di **non spostare**, di **non alienare**, di **non sfruttare economicamente** (atti Csac), di **sistemare** (T. Firenze, 30.9.1997; T.A.R. Lazio, 29.5.2000, n. 4412) e di **esporre al pubblico** (donazione a comune Siena; T. Firenze, 16.1.1957), *etc.*].

A questo riguardo ricordo che:

- alcuni oneri di «**non fare**» **potrebbero confliggere con l'art. 1379 c.c.** (divieto di alienazione),

ove rendano, anche **di fatto, inalienabile** la collezione, così da **limitare e rallentare la circolazione della ricchezza**

e dunque gli **effetti** di essi **sarebbero solo obbligatori** e non reali,

ci vorrebbe **interesse meritevole** (ma qui c'è sempre)

e il patto **non** potrebbe vincolare **oltre un tempo ragionevole** (di norma 10 anni) (questi limiti, naturalmente, valgono solo per i vincoli di fonte volontaria, e **non per i vincoli apposti dalla P.A.** nell'interesse generale);

- il donatario è **tenuto all'adempimento dell'onere solo nei limiti del valore attivo** di quanto donatogli (art. 793, 2° co., c.c.)

- l'onere può essere **rafforzato dalla previsione**, in caso di **inadempimento**,

della risoluzione della donazione (T. Firenze, 30.9.1997; T.A.R. Lazio, 29.5.2000, n. 4412; T. Firenze, 16.1.1957, per la **risoluzione parziale**, limitata ai soli pezzi non esposti), e/o da una **penale**,

e che risoluzione può essere **chiesta anche dagli eredi del donante** (art. 793, 4° co., c.c.).

Ricordo, infine, che, a norma dell'**art. 796 c.c.**,

il donante si può **riservare l'usufrutto di quanto donato** [e, nella specie, **conservare a sé il rapporto materiale con la collezione** (opera art. 771, 3° co., c.c.)],

sicché, il **donatario** acquisterà la **piena proprietà** della collezione solo **alla morte del disponente** (e, eventualmente, pure dell'altra persona).

FONDAZIONE

(solo cenni)

Artt. 14 ss. c.c.

Definizione: un **patrimonio**

finalizzato ad uno **scopo** (sovente **di pubblica utilità**).

Vantaggi:

- segregazione (attenzione a revocatoria);
- protezione da smembramento e disgregazione;
- promozione e fruibilità per la collettività;
- vigilanza e garanzia di destinazione, da P.A.;
- fiscali.

Svantaggi:

- perdita definitiva (salva riduzione) di proprietà di collezione (possibili però fondazioni solo gestorie);
- nessun lucro soggettivo;
- poteri e controlli di P.A.

In **prospettiva successoria**:

- se disposta per **testamento**, rappresenta un **onere per l'asse, su cui comunque prevale la soddisfazione dei creditori** del defunto (art. 499, 2° co., c.c.);
- in generale, il fondatore **se dota** la fondazione **oltre il valore della disponibile** (che si potrà **determinare solo all'apertura della successione**), **rischia l'inefficacia** (conseguenza di azione di **riduzione**),

infatti:

- se costituita per **atto tra vivi**,

la costituzione di fondazione potrà essere una **donazione indiretta** (Palazzo, Galgano)>>

>> e rileverà per **riunione fittizia** e **riduzione** (art. 809 c.c.)

(Galgano ricorda come **ciò fosse espressamente previsto** per fondazione **nei lavori preparatori** del c.c.

e come l'**espressa formulazione** fu **abbandonata** perché **ciò «poteva egualmente desumersi dai principi generali»**: Relazione del guardasigilli, n. 35);

- se costituita **per testamento**,

sarà **in parte o in tutto «riducibile»**
(ancora **prima che se per atto tra vivi**)

se necessario per soddisfare i legittimari
che abbiano agito in riduzione.

Rammentare che effetto della riduzione può anche essere

attrarre la collezione nella comunione ereditaria..

e coinvolgerla nella divisione

...forse provocandone lo smembramento. E così può essere anche per l'aggressione da parte dei creditori (sempre che non vi siano vincoli pubblici).

TRUST

(solo cenni)

Non è istituto «domestico», e da noi non è disciplinato specificamente,

ma è riconosciuta l'efficacia in Italia di *trusts* costituiti secondo altri ordinamenti, in forza L. 364/1989, che ratifica convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, sulla legge applicabile ai *trusts*.

Basti ora ricordare che il *trust* è **figura assai elastica**, che ben si presta a **molte e diverse esigenze**.

Vantaggi:

- **segregazione** (anche qui salva revocatoria);
- **perdita della proprietà non definitiva;**
- **fine indicabile liberamente;**
- **possibile anche il lucro soggettivo;**
- **flessibilità.**

Svantaggi:

- **non definitività**;
- **assenza di controlli**, se non quelli previsti dal disponente;
- **assenza di vantaggi fiscali**.

Dal punto di vista **successorio**, si possono ripetere **considerazioni analoghe a quelle fatte per la fondazione**.

- se disposto per **testamento**, rappresenta un **onere per l'asse, su cui comunque prevale la soddisfazione dei creditori** del defunto (art. 499, 2° co., c.c.);
 - in generale, se si destina in *trust* **oltre il valore della disponibile**,...
- ...si potrebbe **rischiare l'inefficacia** (conseguenza di azione di **riduzione**),

infatti:

- se costituito per **atto tra vivi**,

il *trust* può essere **donazione indiretta**,

ove sia **liberale**,

destinato a durare oltre la vita del disponente,

e a condurre alla **restituzione dei beni a soggetti diversi da lui>>**

>>(di «*trust liberale tra vivi...*

...che produce effetti, sul piano beneficiario, dopo la morte del disponente»,

da qualificarsi «*in termini di donazione indiretta, riconducibile nell'ambito della categoria...di cui all'art. 809 c.c.*» si legge in C., s.u., 18831/2019).

SOCIETA'

(solo cenni).

Noto solo che:

- la società può **sempre essere sciolta**, e **diviso il patrimonio**, sicché si rischia lo **smembramento della collezione**.

(naturalmente, sempre che non vi siano vincoli da P.A.)

Per il **passaggio generazionale** delle quote...

...ove la società gestisca anche «imprenditorialmente» la collezione,

potrebbe essere **utile il patto di famiglia**,

che potrebbe consentire un **passaggio stabile della società** e quindi **della collezione**.

FAMILY ART CHARTER

Detta anche «**carta dei valori**» della collezione.

Figura di **matrice anglosassone**, che,

seppure mutevole e caratterizzata da grande **flessibilità**,

può **definirsi** come un:

accordo (scritto),

da noi qualificabile come **contratto atipico**, ex art. 1322, 2° co., c.c. ,

di solito a **effetti meramente obbligatori** e non reali (quindi, possibili **inadempimenti**),

tra **membri di una stessa famiglia**,

per **gestire, conservare, proteggere** e eventualmente **valorizzare** una collezione.

Solitamente è un **contratto normativo**, con cui si possono, tra l'altro:

- disporre modalità di **risoluzione di futuri conflitti**;
- individuare **futuri assetti proprietari**, con mezzi *inter vivos e/o mortis causa* (**problemi con nullità di promesse di donazione e di patti successori**);
- concedere **diritti di prelazione** e prevedere **clausole di gradimento**;

- disporre **obblighi di non fare**, come non smembrare, non spostare, non acquistare o **non alienare** (qui sempre **limiti da art. 1379 c.c.**);
- regolare la **ripartizione dei costi** tra familiari;
- disporre sugli **effetti dello scioglimento del contratto**, per **evitare disgregazione** (es. prevedendo la **costituzione di una fondazione a cui passi la collezione**).

Interessante caso, deciso con **Cass.**
14110/2021.

Alla base, un **contratto** con cui, riguardo
alla propria collezione di opere d'arte....

il **padre collezionista si impegna,**

nei confronti dei figli, a:

- **custodire** la collezione in luogo sicuro,
- noto ai figli e **accessibile solo congiuntamente**,
- **cercando di aumentare il valore** della collezione (non mi pare vincolante),
- e comunque a **non impoverirla**,
- e a **non spossessarsene**.

Tutto ciò, **in cambio di una rendita** (atipica?) **di 120mila euro annui**,

dovuti **dai figli al padre** collezionista.

Il contratto in questione è stato ritenuto **non essere in contrasto con il divieto di patti successori istitutivi**, ex art. 458 c.c.,

anche **perché la Cass. non ha ritenuto che...**

...«*la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione*».

Soluzione mi pare **dubbia**,
poiché **se** la collezione **non** fosse stata
considerata dai figli come **entità della futura
successione** in loro favore,

che causa avrebbe un contratto che assicura loro
la **conservazione** della collezione stessa, **in**
cambio di 120mila euro annui?**?**

TRASMISSIONE *MORTIS* CAUSA

Se vi è **testamento**

potrebbe immaginarsi, per **mantenere unità di collezione,**

una **trasmissione a titolo particolare per mezzo di un legato,**

o la **destinazione ad una fondazione**,

o **a un *trust***.

In ogni caso,

queste disposizioni testamentarie creano **pesi per l'asse**

e vanno **adempite solo dopo avere soddisfatto i debiti del defunto** (499, 2° co., c.c.),

inoltre, possono essere **esposte alla riduzione** se lesiva dei diritti riservati ai legittimari,

e in **tutti i casi**, potrebbe rischiarsi lo **smembramento**.

Ancora, possibile specifica **destinazione della collezione a un solo erede**,

in base a «**divisione del testatore**» (734 c.c.),

ma anche qui porre **attenzione a quote riservate ai legittimari**,

e anche **a non incappare in lesione *ultra quantum***, che espone a **rescissione**,

per non rischiare poi **smembramento**.

Altresì, possibile **onere o modus**, rafforzabile anche con la previsione della **risoluzione della disposizione** onerata, e con «**penale testamentaria**», in caso di inadempimento,

con cui imporre a chi succeda nella collezione, ad esempio, di **conservare, valorizzare, esporre, mantenere unità,**

non separare, non spostare, non alienare, etc.,

ma ricordare, per un verso il **generale disfavore dell'ordinamento per obblighi che ostacolano la circolazione della ricchezza** (art. 1379 c.c.),

per altro verso, e **specificamente**, il ***favor divisionis***

e i **limiti**, anche temporali, **all'indivisibilità** (solo «sospensione», solo da A.G., e solo per un massimo di 5 anni: art. 717 c.c.).

Ancora, **non** potrebbe **valere** il tentativo di **garantire l'unità della collezione di generazione in generazione,**

perché ogni disposizione testamentaria in tal senso,

finirebbe con il **confliggere con il divieto di sostituzione fedecommissaria,** di cui all'art. 692 c.c.

Ove **non vi sia testamento**,

e la **successione** sia **da legge**,

la **collezione** pare **rischiare** sempre lo **smembramento**,

in sede di **divisione**,

a meno che gli **eredi** non trovino **accordi divisori** tali da garantirne l'unità.

Se invece vi siano **vincoli pubblicitici**,

che **impediscono la separazione** (es. T.A.R. Lazio, 29.5.2000, n. 4412),

o che, addirittura, **impongono la conservazione in un dato luogo** (es. T.A.R. Lazio, 8.10.2008, n. 8824; T.A.R. Toscana, 23.2.2021, n. 288),

i problemi sono di tutt'altra natura.

Poiché, della collezione **non sarà possibile la divisione in natura** (collezione quasi diviene come un unico bene indivisibile),

e **se** per la divisione dell'asse è **necessario dividere i valori incorporati nella collezione,**

o questa sarà assegnata **a un solo coerede, e agli altri conguagli,**

o dovrà essere venduta,

e poi sarà **diviso il ricavato.**

In entrambi i casi,

peserà moltissimo l'**estrema difficoltà di vendita di una collezione vincolata,**

e la, **connessa, notevole perdita di valore della stessa.**

In generale, all'apertura della successione del collezionista, l'**esistenza di vincoli** posti dalla P.A. nell'interesse pubblico,

può creare **problemi complessi**

e diversi a seconda del vincolo (es.: su alcune opere o sull'intero, solo a non separare, anche a non spostare),

e del fatto che il **vincolo**,

e la **perdita di valore** da esso provocato,

siano **precedenti o successivi all'apertura della successione** (momento della morte del *de cuius*),

poiché **tutti i valori** coinvolti nella
successione,

dell'**asse**,

ma anche delle **donazioni**, dirette e non

vanno «**fotografati**» **al momento**
dell'apertura della successione stessa
(artt. 556 e 747 c.c.).